

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 01898/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2025, proposto da Five-E Italy Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Segreti, Giuseppe Salamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Codogno (Lo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Somaglia (Lo), Comune di Casalpusterlengo (Lo), Ats Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento del Comune di Codogno di cui al prot. n. 12977 del 16 aprile

2025, ricevuto a mezzo PEC nella medesima data, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp - Via Don Botti/Via Anna Maria Belloni - Frazione Triulza a Codogno (LO) - istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 come modificato degli artt. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs. n. 190/2024. Comunicazione esito negativo conferenza di servizi e contestuale rigetto della domanda per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico";

- ove occorra, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, in particolare:

- il provvedimento del Comune di Codogno ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 di cui al prot. n. 2204 del 21 gennaio 2025, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp - Via Don Botti/Via Anna Maria Belloni - Frazione Triulza a Codogno (LO) - istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 come modificato degli artt. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs. n. 190/2024. Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990";

- la nota prot. n. 7381 del 4 marzo 2025 del Comune di Somaglia, in qualità di Ente gestore del SIC ZPS Monticchie, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp - Via Don Botti/Via Anna Maria Belloni - Frazione Triulza a Codogno (LO) - istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 come modificato degli artt. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs. n. 190/2024. Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e richiesta di integrazioni";

- la nota prot. n. 10996 del 2 aprile 2025 della Provincia di Lodi, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp in Via Anna Maria Belloni Frazione

Triulza a Codogno (LO), istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 28/2011 come modificato degli att. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs n. 190/2024. Parere unitario Provincia di Lodi”;

- la nota prot. n. 12119 del 10 aprile 2025 di ATS Milano Città Metropolitana, avente ad “Oggetto: Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp in Via Anna Maria Belloni Frazione Triulza a Codogno (LO). Rif. Prot. Ili ATS n. 3116 del 11/02/2025 e n. 72219 del 07/04/2025”;

- la nota prot. n. 11283 del 12 aprile 2025 del Comune di Casalpusterlengo, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp in Via Anna Maria Belloni Frazione Triulza a Codogno (LO), istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 28/2011 come modificato degli att. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs n. 190/2024. Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e richiesta di integrazioni - FRPS385202”

- la nota prot. n. 12178 dell'11 aprile 2025 della Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, avente ad "Oggetto: Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp in Via Anna Maria Belloni Frazione Triulza a Codogno (LO), istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 28/2011 come modificato degli att. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs n. 190/2024. Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e richiesta di integrazioni- Parere UTR di Lodi”;

- della nota prot. n. 21444 del 14 aprile 2025 del Comune di Somaglia, in qualità di Ente gestore del SIC ZPS Monticchie, avente ad oggetto "Società FIVE -E ITALY GREEN Srl - Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per impianto fotovoltaico da 9820,72 MWp - Via Don Botti/Via Anna Maria Belloni - Frazione Triulza a Codogno (LO) - istanza presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 come modificato degli artt. 8, 13, 15 e 17 del D.Lgs. n. 190/2024.

Indizione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e richiesta di integrazioni";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Codogno (Lo) e di Provincia di Lodi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) La società ricorrente, Five-E Italy Green S.r.l., è attiva nei settori della progettazione, realizzazione, gestione di apparecchiature e di impianti per la produzione di energia.

In data 23 dicembre 2024, la società presentava al Comune di Codogno un'istanza di PAS (procedura abilitativa semplificata) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (denominato "LO05-SUD") dalla potenza nominale inferiore a 20 MW.

L'impianto avrebbe dovuto essere installato in un'area - ritenuta idonea dall'istante ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2, del d.lgs. 199 del 2021 - ricadente nel predetto Comune, alla via Don Botti/via Anna Maria Belloni, con un marginale interessamento (quanto alla cabina di recapito dell'impianto) del confinante Comune di Casalpusterlengo.

Il Comune di Codogno, competente ai sensi dell'art. 6, comma 9-ter, del d.lgs. n. 28 del 2011, avviava il procedimento con nota del 14 gennaio 2025.

Il successivo 21 gennaio, l'Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rilevando che:

(i) l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto fotovoltaico non è idonea ai

sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199 del 2021. Ciò in quanto la collocazione individuata viola la fascia di rispetto, richiamata dalla disposizione, per la tutela dei beni sottoposti a vincolo culturale, categoria nella quale rientra la vicina la Chiesa di Santa Maria Assunta;

(ii) nel perimetro recintato dell'impianto sono comprese delle aree che, catastalmente individuate come "acque", risultano sottratte alla disponibilità della Società, in quanto demaniali.

La Società ha tempestivamente dedotto sul punto, sostenendo che, sotto il primo profilo, l'area individuata sarebbe idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2, del d.lgs. cit., posto che la lett. c-quater rappresenterebbe un'ipotesi residuale.

Sotto il secondo profilo, la Società ha affermato la natura non demaniale dei fossi irrigui ricompresi nel perimetro individuato.

Con nota del 10 febbraio 2025, il Comune ha, quindi, indetto una conferenza di servizi asincrona, poi conclusasi con il provvedimento di rigetto gravato in giudizio.

Superando il secondo rilievo sollevato in sede di preavviso di rigetto, ivi è stata definitivamente comprovata la natura non demaniale delle aree definite a catasto quali "acque" (segnatamente, le particelle nn. 266-264 del foglio 12, particelle nn. 361-362 del foglio 22, particelle nn. 22-27 del foglio 8 e particelle nn. 344-346 del foglio 21 del Comune di Codogno).

Non è stato, invece, superato il primo profilo ostativo al rilascio dell'abilitazione.

Con il provvedimento è stata avallata l'interpretazione che il Comune aveva adottato in sede di preavviso di rigetto in ordine alla portata dispositiva della lett. c-quater dell'art. 20, comma 8, cit., individuata come un'ipotesi complementare rispetto a quelle delle lettere precedenti (ivi compresa la lett. c-ter) e non già alternativa ad esse.

Sul punto, il provvedimento conclusivo della conferenza motiva nei seguenti termini: "il dato letterale contenuto nella disposizione in analisi, laddove si specifica "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)", che non

può avere altro significato se non che gli ambiti idonei ai sensi della lett. c-quater devono valutarsi anche tenendo conto delle limitazioni indicate dalle precedenti disposizioni, non potendosi prescindere da tali previsioni. Quindi si tratta di una ipotesi aggiuntiva che consente di installare un impianto fotovoltaico anche nei pressi di un bene culturale, purché nel rispetto di una fascia di almeno cinquecento metri. Intendere il criterio di cui alla lett. c-quater) come alternativo o residuale, rispetto alle precedenti previsioni, risulterebbe, quindi ed evidentemente, illogico circa la volontà del legislatore di normare la pianificazione territoriale inerente la diffusione sul territorio di impianti fotovoltaici, come quello di specie”.

Si osserva, inoltre, che, ritenendo diversamente, “ove il sito sia idoneo secondo uno dei criteri stabiliti da una delle lettere precedenti rispetto all’ipotesi di cui alla lettera c-quater), sarebbe consentito installare impianti fotovoltaici anche in zone contigue a beni culturali o paesaggistici, precludendo ogni possibilità di opporre un diniego a tutela della valenza dei beni stessi” (cfr. pagine 8 e 9 del provvedimento prot. n. 12977 del 16 aprile 2025, doc. 1 di parte ricorrente).

Il profilo in parola è stato, dunque, ritenuto dirimente dalle Amministrazioni intervenute e ha, pertanto, condotto al rigetto dell’istanza.

2) La società ricorrente ha impugnato la richiamata deliberazione conclusiva della conferenza di servizi, proponendo quattro motivi di dogliananza.

Con il primo, contesta l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater), del d.lgs. n. 199/2021 sottesa al diniego gravato.

Si evidenzia, in primo luogo, che dall’impossibilità – ritenuta dall’amministrazione - di ricondurre un’area tra quelle idonee non deriverebbe l’inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ex art. 20, comma 7, d.lgs. cit. In ogni caso, il prescelto luogo di ubicazione dell’impianto è idoneo ai sensi della lett. c-ter n. 2 dell’art. 20, comma 8, cit., atteso che i requisiti previsti dalle diverse lettere della disposizione sono alternativi tra loro, non già cumulativi e ciò vale anche per l’ipotesi di cui alla lett. c-quater, che assume carattere residuale

a chiusura del sistema.

Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà dell'operato del Comune in quanto la convocazione della conferenza di servizi dopo la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, esprimerebbe un implicito accoglimento delle stesse. Si sostiene, in sostanza, che qualora l'amministrazione avesse ritenute infondate le osservazioni, non avrebbe potuto, senza incorrere in contraddizione, convocare la conferenza, formulando inoltre delle richieste istruttorie nel corso della stessa.

Con il terzo motivo, parte ricorrente censura, in via subordinata, che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi non è stata preceduta da uno specifico preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, l. cit.; del resto, a tal fine non rileva la comunicazione dei motivi ostativi notificata anteriormente all'indizione della conferenza.

Il quarto motivo di ricorso s'incentra sul vizio di violazione di legge dei pareri, pur non posti a fondamento del diniego, resi da ATS Milano Città Metropolitana, da Regione Lombardia e dal Comune di Somaglia.

I predetti enti si sarebbero determinati evidenziando carenze documentali invece di procedere alla dovuta richiesta di integrazioni istruttorie nel termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 14-bis, l. n. 241 cit.

In più, il Comune di Somaglia ha trasmesso un parere recante una contraddittoria richiesta di attivazione di una procedura di valutazione d'incidenza, ferma restando, sotto altro profilo, la violazione del termine perentorio di quarantacinque giorni.

3) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Merita condivisione il primo motivo di impugnazione, che attiene ai profili sostanziali del provvedimento impugnato, essendo riferito al punto determinate della decisione amministrativa impugnata, sicché la sua fondatezza conduce alla piena soddisfazione della pretesa vantata dalla ricorrente e ciò consente di prescindere dalla puntuale disamina delle ulteriori censure formulate nel ricorso, del resto afferenti ad aspetti formali.

In via preliminare deve richiamarsi il perimetro normativo nel quale s'iscrive la fattispecie in esame.

Il d.lgs. n. 199 del 2021 recepisce, sul piano interno, la Direttiva n. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Nel perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile, in coerenza con gli obiettivi di progressiva decarbonizzazione fissati a livello UE, il decreto legislativo detta disposizioni sulle procedure autorizzative e sulla regolamentazione tecnica.

Il relativo Titolo III si occupa di introdurre profili di semplificazione rispetto ai procedimenti autorizzativi previsti dal d.lgs. n. 28 del 2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 199 cit.).

In questa cornice s'inserisce l'art. 20 del d.lgs. cit., che reca la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di simili impianti.

Posto che il primo comma della disposizione fissa criteri e principi omogenei, da porre alla base della successiva adozione di uno o più decreti ministeriali per regolare l'individuazione delle aree di ubicazione idonee, si deve evidenziare che, al tempo della presentazione dell'istanza da parte della ricorrente società, simili decreti non erano ancora intervenuti.

Per tale ragione, la disciplina che regola la fattispecie in esame dev'essere individuata nell'ottavo comma del medesimo articolo 20, nel quale si prevede – in via transitoria – quali siano le aree idonee all'installazione di simili impianti.

Il citato comma 8 contempla, oltre alle fattispecie di cui alle lett. a), b), c), c bis), c bis.1), non rilevanti ai fini del presente giudizio, anche le seguenti ipotesi: “c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il successivo punto c-quater) introduce la seguente fattispecie: “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Dev'essere indagato il rapporto tra tali disposizioni, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie.

Dalla lettura delle disposizioni emerge la diversità dei presupposti afferenti alle ipotesi di cui alle lett. da a) a c-ter) rispetto alla lett. c-quater), da ultimo inserita nel contesto normativo.

Le prime, a differenza di quest'ultima, fanno riferimento “a siti già compromessi da

trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d'impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali” (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808).

Dalla pregressa antropizzazione o meno dell'area in rilievo, il Legislatore fa discendere una diversa composizione degli interessi in gioco in subiecta materia: alle diverse ipotesi d'idoneità dell'area corrisponde, dunque, una differente modulazione dell'interesse alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto all'interesse alla transizione energetica.

Con riferimento al rapporto tra la previsione di cui alla lett. c-ter e quella introdotta dalla lett. c-quater, il Tribunale ritiene, in coerenza con una parte consistente della giurisprudenza, che esso vada definito in termini di alternatività e non cumulatività dei requisiti.

In altre parole, i presupposti di idoneità previsti dalla lett. c-quater (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) non si aggiungono a quelli contemplati dalle precedenti fattispecie, ma delineano una diversa, autonoma ed ulteriore ipotesi.

A sostegno di questa impostazione, avallata come già accennato da una consistente parte della giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 950; TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359; idem, 2 aprile 2025, n. 641; idem, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844; TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 26 agosto 2024, n. 2475), possono essere richiamati argomenti di natura sistematica, teleologica e letterale, utili all'interprete ai fini di una corretta lettura della clausola di riserva contenuta in apertura della lett. c-quater.

Sul piano sistematico, va osservato che la lett. c quater) risulta inserita in un elenco

di aree idonee ex lege: ciò denota che la disposizione ha la stessa natura di quelle delle altre lettere del medesimo elenco, e cioè individua una fattispecie di area idonea, distinta dalle altre. Se invece il legislatore, con quella disposizione, avesse voluto prescrivere un requisito ulteriore per l'idoneità dell'area, valevole per tutte le fattispecie elencate alle lett. da a) a c-ter), e cumulativo rispetto agli specifici requisiti delineati in ciascuna voce dell'elenco, avrebbe inserito la disposizione non all'interno dell'elenco medesimo, ma al di fuori di esso, o prima o dopo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 950).

Sotto il profilo teleologico, la ratio legis porta a ritenere che la lett. c-quater contenga un'ulteriore fattispecie di aree idonee, ampliativa dell'elenco contenuto nel comma 8.

La lett. c-quater, infatti, è stata introdotta dal d.l. 7.5.2022, n. 50 (e segnatamente dall'art. 6, comma 1, lett. a, n. 2.3), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla l. 91/2022. L'obiettivo dell'inserimento della lett. c-quater era pertanto, palesemente, quello di favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e quindi di ampliare il novero delle aree idonee a tale scopo, non certo quello di restringere la possibilità di costruire tali impianti assoggettandola a requisiti ulteriori prima non imposti (cfr. giur cit.).

Ritenere che con la lett. c-quater si sia introdotta nel sistema normativo una nuova limitazione equivarrebbe a ingenerare un'inammissibile eterogenesi dei fini, con conseguente frustrazione della ratio dell'incentivazione delle energie rinnovabili (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808 e TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844).

Alla luce di ciò, la succitata clausola di riserva dev'essere interpretata quale elemento di qualificazione della lett. c-quater alla stregua di una norma di chiusura, la quale prevede una fattispecie ad ampio raggio di applicazione, che viene in rilievo laddove non ricorrono – e in questo senso sono “fatti salvi” – i presupposti

delle più ristrette fattispecie delle lettere che precedono (cfr. giur cit.; altresì, sull'interpretazione della clausola di riserva, TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2024 n. 1359).

Del resto, già sul piano letterale la formulazione dell'art. 20 rende palese che le aree vincolate descritte dalla lettera c-quater (al pari delle aree descritte da tutte le lettere precedenti e in aggiunta ad esse) "svolgono in termini logici la funzione di soggetto del verbo passivo «sono considerate idonee». Le zone ivi indicate, dunque, si aggiungono a quelle descritte dalle lettere a, b, c, c-bis, c-bis1 e c-ter a configurare ipotesi di idoneità ex lege ai fini dell'installazione di impianti per energie rinnovabili..." (cfr. TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359).

Al Tribunale non sfugge che questo stesso TAR (sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351) ha di recente optato per la tesi della complementarietà, in luogo di quella dell'alternatività dei requisiti di idoneità. Va, tuttavia, evidenziato come in quell'occasione – a differenza della controversia in esame – l'area non poteva essere ritenuta idonea in applicazione della lett. c-ter, sicché la fattispecie esaminata era diversa da quella cui si riferisce il presente giudizio.

In definitiva, debbono essere considerate idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici tanto le aree cui si riferiscono le disposizioni richiamate nella prima parte della lettera c-quater, quanto le altre aree che non siano ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero non siano incluse entro una determinata fascia di rispetto dei beni culturali o di quelli paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 d.lgs. cit.

Nel caso di specie, emerge in atti la circostanza, non contestata dalle controparti, per cui l'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione presenta i requisiti imposti dalla lett. c-ter n. 2 dell'ottavo comma dell'art. 20, d.lgs. 199 del 2021.

Invero, l'impianto è costituito da moduli collocati a terra, da installare su di un'area agricola ed entro un perimetro di ampiezza pari a cinquecento metri da uno stabilimento di produzione.

Deve, quindi, ritenersi dimostrato che l'area in questione sia idonea a ospitare l'impianto ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, d.lgs. 199 del 2021.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure esaminate, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato. Come già accennato la dimensione sostanziale dei profili trattati travolge radicalmente il provvedimento impugnato e conduce a non esaminare le ulteriori doglianze prospettate.

4) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La presenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati relativamente alla questione di diritto decisiva consente di compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato nei limiti di quanto esposto in motivazione;
- 2) compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Richard Goso

IL SEGRETARIO